



**Linee Guida ABI sulla implementazione degli  
Orientamenti ESMA in materia di adeguatezza**

**Angela Maria Bracci – Ufficio Finanza ABI**

**10 Aprile 2014**

# Obiettivo delle Linee Guida ABI

**Agevolare gli intermediari nella interpretazione ed applicazione degli Orientamenti dell'ESMA**



**Chiarire la portata degli Orientamenti e i margini di flessibilità a disposizione degli intermediari**

Le Linee Guida **non seguono l'ordine dei singoli Orientamenti**

Forniscono indicazioni operative omogenee per argomento, secondo una **sequenza ispirata alle fasi in cui "logicamente" si articola la relazione tra intermediario e cliente** nell'ambito della valutazione di adeguatezza.

# Fase 1: Informativa al cliente

Gli intermediari dovrebbero fornire ai clienti informazioni semplici e chiare sulla valutazione di adeguatezza, volte a far comprendere ai clienti l'importanza della valutazione di adeguatezza e della profilatura affinché gli intermediari possano raccomandare/disporre prodotti e servizi di investimento adeguati.

**1) Tempistica**

**2) Modalità**

**3) Contenuto minimale**

**4) Linguaggio**

**5) Sede nella quale renderla**

# Fase 2: Raccolta delle informazioni

## Definizione delle informazioni necessarie

La regolamentazione interna degli intermediari esplicita le politiche e procedure adottate per raccogliere e valutare sia i dati essenziali sui propri clienti, sia le caratteristiche degli strumenti finanziari disponibili per tali clienti.

Nel determinare le informazioni che è necessario raccogliere sui propri clienti gli intermediari identificano gli elementi essenziali relativi alla loro conoscenza ed esperienza, alla loro situazione finanziaria ed ai loro obiettivi di investimento.

## Principio di proporzionalità

# Portata delle informazioni necessarie e pertinenti

**Conoscenza ed esperienza:** finalità di accertare se i clienti sono in grado di comprendere la natura e i rischi associati agli investimenti

**Situazione finanziaria:** finalità di accertare se i clienti sono in grado di sostenere finanziariamente i rischi connessi agli investimenti, compatibilmente con i loro obiettivi di investimento

**Obiettivi di investimento:** finalizzate a determinare, **ove pertinenti:** il periodo di tempo per il quale il cliente desidera detenere l'investimento o raggiungere le proprie finalità complessive (c.d. orizzonte temporale); il profilo di rischio del cliente/atteggiamento del cliente nei confronti del rischio e le finalità dell'investimento.

# Le fonti delle informazioni

In aggiunta al questionario/intervista formalizzata gli intermediari dovrebbero **valutare l'opportunità di utilizzare le informazioni già disponibili in base alla relazione in essere con i clienti.**

Spetta agli intermediari definire nella propria regolamentazione interna **se e come** utilizzare le informazioni interne e, in particolare:

- **il perimetro delle informazioni da valorizzare** (informazioni oggettive, chiaramente identificate e desumibili da procedure o dati a disposizione dell'intermediario, ad esempio, età e/o impegni finanziari del cliente, nonché affidabili)
- **le modalità con le quali valorizzare** le informazioni interne

# Aggiornamento delle informazioni

Gli intermediari devono prevedere nella regolamentazione interna:

- la **frequenza** con la quale aggiornare le informazioni (aggiornamento periodico e ad evento);
- le **modalità** da adottare a tale scopo.

Importanza delle misure atte a prevenire **riprofilature opportunistiche** (volte esclusivamente a rendere adeguata un'operazione altrimenti non coerente con il profilo del cliente)



# Cointestazioni

Gli intermediari devono **prestabilire** all'interno delle **proprie procedure** come profilare i gruppi di persone fisiche, i rappresentanti di persone fisiche o persone giuridiche/enti.

Nel caso di **cointestazioni**, gli intermediari possono prevedere che la valutazione di adeguatezza sia effettuata con riferimento:

- **ad un profilo associato al rapporto** cointestato nell'ambito del quale **la componente di conoscenza ed esperienza** deve essere riferita al soggetto che dispone l'operazione, **le componenti di situazione finanziaria e obiettivi d'investimento** possono essere riferite ad uno dei cointestatori o ad informazioni comuni agli stessi;
- **al profilo del cointestatario più prudentiale.**

## Fase 3: Classificazione dei prodotti

Gli intermediari **formalizzano i metodi di classificazione dei prodotti finanziari**, relativamente alle caratteristiche pertinenti alla valutazione di adeguatezza. In caso di ricorso a società esterne o diverse dall'intermediario, devono essere parimenti **formalizzati gli appositi accordi/livelli di servizio**.

La **mappatura** dei prodotti finanziari dovrebbe essere ispirata ai **principi generali di multivariabilità** e di non mitigabilità/mediabilità delle differenti componenti di rischio (Comunicazione CONSOB illiquidi e Linee Guida interassociative).

Particolare **attenzione** dovrebbe essere posta in fase di mappatura dei prodotti **a fronte di una significativa incidenza dei costi, diretti o indiretti, sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare il suo investimento**, arrivando, quando necessario, a riflettersi nella valutazione di adeguatezza.

## Fase 4: Valutazione di adeguatezza

Gli intermediari dovrebbero adottare criteri in grado di assicurare **un adeguato livello di diversificazione del rischio**.

Particolare rilievo assume l'utilizzo di un approccio multivariato sulla considerazione autonoma e separata dei principali rischi finanziari, tra cui quello di credito/emittente.

Spetta ai singoli intermediari la definizione degli **ambiti, delle metriche e delle soluzioni operative da adottare** ai fini della diversificazione del rischio, tenendo eventualmente conto di elementi quali le caratteristiche dei prodotti (ad esempio la maggiore o minore complessità, i fattori di rischio rilevanti, la scadenza o la durata finanziaria) e la dimensione e composizione dei portafogli della clientela.

# Fase 5: Tracciatura delle valutazioni

Ci si è concentrati sulle informazioni inerenti **all'origine dell'operazione effettuata**: adeguata (si/no); proposta dell'intermediario/richiesta del cliente

Le informazioni da archiviare sono focalizzate sugli **esiti delle valutazioni di adeguatezza e sulle informazioni utilizzate**

Il riferimento alla data di valutazione sta a significare che le informazioni utilizzate nella valutazione di adeguatezza sono archiviate in funzione dei valori assunti nelle singole giornate.

# Traduzione in lingua inglese

E' in corso la traduzione in lingua inglese per agevolare la diffusione delle Linee Guida sia all'interno dei gruppi internazionali di cui gli intermediari fanno parte sia a livello di ESMA



Obiettivo: favorire il confronto e omogeneità di applicazione degli Orientamenti ESMA